

PROGETTO DI SCISSIONE

DELLA SOCIETÀ DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA S.p.A. (PMV)

NELLE SOCIETÀ'

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.p.A. (AVM)

E

ACTV S.p.A. (ACTV)

redatto ai sensi dell'art. 2506 – bis del Codice Civile



Sommario

PREMESSA - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
2. ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE E CONSEGUENTI MODIFICHE
3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLI IN DENARO
4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE
5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE
7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA AVM S.p.A
10. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ACTV S.p.A
11. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE
12. RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
13. COSTI

ALLEGATI



A norma di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2506-bis e 2501-ter del codice civile, l'organo amministrativo della società ha predisposto ed approvato il seguente progetto di scissione totale non proporzionale (di seguito anche "**Progetto**") della società denominata "Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A." (di seguito anche "**PMV S.p.A.**" o "**Società Scindenda**"), mediante attribuzione a due società beneficiare già esistenti denominate "Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A." (di seguito anche "**AVM S.p.A.**") ed "ACTV S.p.A." (di seguito anche "**ACTV S.p.A.**" ed assieme ad AVM S.p.A. anche "**Società Beneficiarie**"), di tutto il patrimonio di PMV S.p.A., come di seguito descritto.

PREMESSA - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La società scindenda PMV S.p.A. fa parte dal 2013 del Gruppo AVM ed è concessionaria delle infrastrutture dedicate al TPL (Trasporto Pubblico Locale) del Veneziano, tra cui in particolare quella della rete tramviaria di Venezia e del sistema dei pontili del TPL, nonché proprietaria dei depositi di adibiti al ricovero degli autobus destinati al servizio TPL.

Con la presente operazione si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, ai sensi dell'art.1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 (L. di Stabilità 2015), come revisionato e approvato dal Comune di Venezia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.137/2015 (di seguito "**Piano di Razionalizzazione**").

Il predetto piano, con riferimento alle società del Gruppo AVM, prevede una riorganizzazione del Gruppo Mobilità (AVM S.p.a, ACTV S.p.A, PMV S.p.A. e Ve.la S.p.A.) che indirizza l'intervento di semplificazione sulla società PMV S.p.A., mantenendo distinte le società AVM S.p.A. ed ACTV S.p.A..

La prima fase prevista dal Piano di Razionalizzazione, consistente nella "semplificazione" dell'assetto azionario di PMV S.p.A., si è attuata nel 2016 con l'operazione di aumento di capitale di ACTV S.p.A. mediante conferimento di azioni PMV S.p.A.. All'aumento di capitale di ACTV S.p.A., oltre ad AVM S.p.A., hanno aderito anche la Città Metropolitana di Venezia, il Comune di Chioggia e la maggior parte degli altri Comuni soci, che pertanto sono usciti dalla compagine di PMV S.p.A. e hanno rafforzato la loro quota in ACTV S.p.A. All'operazione non hanno aderito 9 Comuni (di seguito anche "**Soci di Minoranza**") che attualmente sono ancora soci di PMV S.p.A. insieme agli due altri soci principali AVM S.p.A. ed ACTV S.p.A..

Il Piano prevede un successivo passaggio fondamentale consistente nella la suddivisione degli assets patrimoniali e dei debiti di PMV S.p.A. tra i suoi due soci AVM S.p.A. e ACTV S.p.A., mediante un'operazione societaria di scissione totale non proporzionale, attribuendo:

- a) ad AVM S.p.A. il ramo d'azienda infrastrutture (Tram e pontili) con il relativo indebitamento (di seguito "**Ramo Aziendale Infrastrutture**");
- b) ad ACTV S.p.A. i residui assets di PMV S.p.A. tra i quali sede, depositi etc. (di seguito "**Ramo Aziendale Residuo**").

Con il perfezionamento della predetta scissione di PMV S.p.A., AVM S.p.A. concentrerà in sé tutti gli asset infrastrutturali del TPL e della mobilità (reti del tram e dei pontili per la navigazione, autorimesse comunali, people mover) mentre ACTV S.p.A. acquisirà i depositi dei mezzi dedicati all'esercizio operativo del TPL.

L'operazione di scissione prevista dal presente Progetto è dunque diretta a dare concreta attuazione a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scindenda

Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre (VE), Via Martiri della Libertà 396 - Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 03493940278, Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. VE-312980, con capitale sociale euro 39.811.334,00 interamente versato.

Il capitale sociale di PMV S.p.A. è suddiviso in n. 537.991 azioni ordinarie del valore nominale di euro 74 ciascuna, così ripartite:

Soci PMV	n° azioni PMV	Percentuale
AVM S.p.A.	300.916	55,933%
ACTV S.p.A.	226.546	42,110%
Comune di Cavarzere	1.346	0,250%
Comune di Cona	276	0,051%
Comune di Dolo	1.122	0,209%
Comune di Martellago	1.502	0,279%
Comune di Mira	2.969	0,552%
Comune di Scorzè	1.260	0,234%
Comune di Santa Maria di Sala	915	0,170%
Comune di Strà	535	0,099%
Comune di Vigonovo	604	0,112%
TOTALE	537.991	100%

1.2. Società Beneficarie

- **Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.**, con sede legale in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto 33 - Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 03096680271, Repertorio Economico Amministrativo (REA) al n. VE-246771, con capitale sociale euro 85.549.237,90 interamente versato.
Il capitale sociale di AVM S.p.A. è suddiviso in n. 1.656.326 azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,65 ciascuna, interamente possedute dal socio unico Comune di Venezia.
- **ACTV S.p.A.**, con sede legale in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto 32 - Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 80013370277, Partita IVA n. 00762090272, Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. VE-245468, con capitale sociale euro 24.725.272,00 interamente versato.
Il capitale sociale di ACTV S.p.A. è suddiviso in n. 950.972 azioni ordinarie del valore nominale di euro 26 ciascuna, così ripartite:

Soci ACTV	n° azioni ACTV	Percentuale
AVM S.p.A	637.307	67,016%
Città Metropolitana di Venezia	169.340	17,807%
Comune di Chioggia	108.001	11,357%
Comune di Campagna Lupia	1.121	0,118%
Comune di Campolongo Maggiore	1.682	0,177%
Comune di Camponogara	1.843	0,194%
Comune di Cavarzere	1.346	0,142%
Comune di Cona	276	0,029%
Comune di Dolo	1.122	0,118%
Comune di Fiesso D'Artico	1.082	0,114%
Comune di Fossò	1.003	0,105%
Comune di Marcon	2.003	0,211%
Comune di Martellago	1.502	0,158%
Comune di Mira	2.969	0,312%
Comune di Mirano	4.805	0,505%
Comune di Noale	2.564	0,270%
Comune di Pianiga	1.722	0,181%
Comune di Quarto d'Altino	1.202	0,126%
Comune di Salzano	2.042	0,215%
Comune di Scorzè	1.260	0,132%
Comune di Santa Maria di Sala	915	0,096%
Comune di Spinea	4.726	0,497%
Comune di Strà	535	0,056%
Comune di Vigonovo	604	0,064%
TOTALE	950.972	100%

2. ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE E CONSEGUENTI MODIFICHE

2.1. *Atto costitutivo della società scindenda PMV S.p.A.*

Trattandosi di un'operazione di scissione totale, la società scindenda PMV S.p.A. verrà a estinguersi per effetto della scissione. Si riporta comunque il testo dello statuto vigente della società PMV S.p.A. nell'**Allegato 2.1** al presente Progetto.

2.2. *Atto costitutivo della società beneficiaria AVM S.p.A.*

Con riferimento allo statuto della società beneficiaria AVM S.p.A., si precisa che lo stesso non subirà alcuna modifica. Si riporta comunque il testo dello statuto vigente della società AVM S.p.A. nell'**Allegato 2.2** al presente Progetto.

2.3. *Atto costitutivo della società beneficiaria ACTV S.p.A.*

Con riferimento allo statuto della società beneficiaria ACTV S.p.A., si precisa che come conseguenza della scissione la società beneficiaria ACTV S.p.A. aumenterà il proprio capitale sociale per **massimi** nominali Euro 341.770,00 (trecentounomilasettecentosettanta virgola zero zero), mediante emissione di **massime** n. 13.145 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 26 ciascuna in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione azioni di cui al successivo punto 3.

A seguito della scissione il nuovo capitale sociale di ACTV S.p.A. ammonta a **massimi** Euro 25.067.042,00 (venticinque milioni sessantasettemila quarantadue virgola zero zero) diviso in complessive n. 964.117 (novecentosessantaquattromila centodiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 26 ciascuna.

Il testo dello statuto della società beneficiaria ACTV S.p.A., comprensivo della modifica dell'articolo 6 "*Capitale sociale*" derivante dalla scissione, viene riportato nell'**Allegato 2.3** al presente Progetto, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute in detto articolo saranno indicate nel loro definitivo ammontare nell'atto di scissione, in applicazione dei principi e dei criteri previsti dai successivi punti 3 e 4.

Fatta eccezione della predetta modifica all'articolo 6 in funzione dell'aumento di capitale di ACTV S.p.A. che ne deriverà dalla scissione, non sono previste ulteriori modifiche da apportare allo statuto vigente della società beneficiaria ACTV S.p.A..

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLI IN DENARO

Ai fini della operazione di scissione oggetto del presente Progetto, in conformità a quanto consentito dall'art. 2501-quater c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c., sono stati presi a riferimento, quali situazioni patrimoniali richieste ai fini della scissione, i bilanci degli ultimi esercizi chiusi alla data del 31.12.2016 delle società partecipanti alla scissione, approvati dalle rispettive assemblee dei soci.

La scissione proposta è di tipo totale e non proporzionale, in quanto l'operazione non prevede l'assegnazione a tutti i soci della Società Scindenda di azioni in tutte le società beneficiarie in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella Società Scindenda.

Più precisamente:

- a fronte dell'assegnazione del Ramo Aziendale Infrastrutture alla società beneficiaria AVM S.p.A.: i) non è prevista alcuna assegnazione di nuove azioni della società beneficiaria AVM S.p.A. a favore degli altri soci di PMV S.p.A.; ii) è previsto l'annullamento di n. 300.916 azioni ordinarie detenute da AVM S.p.A. nella società scindenda PMV S.p.A.;
- a fronte dell'assegnazione del Ramo Aziendale Residuo alla società beneficiaria ACTV S.p.A.: i) è prevista l'assegnazione di nuove azioni della società beneficiaria ACTV S.p.A. a favore degli altri 9 soci di PMV S.p.A. (i Soci di Minoranza) diversi da AVM S.p.A. e ACTV S.p.A. stessa; ii) è previsto l'annullamento di n. 226.546 azioni ordinarie detenute da ACTV S.p.A. nella società scindenda PMV S.p.A. (nonché delle ulteriori azioni ordinarie di PMV S.p.A. che ACTV S.p.A.

dovrà acquistare in caso di esercizio da parte dei soci PMV S.p.A. del diritto di vendita di cui al successivo punto 4).

L'assegnazione dell'intero patrimonio della Società Scindenda è stata progettata al fine di assicurare che il valore economico delle partecipazioni attualmente detenute dai soci in PMV S.p.A., corrisponda:

- per AVM S.p.A al valore economico del Ramo Aziendale Infrastrutture che riceverà a seguito della scissione;
- per i Soci di Minoranza al valore economico dell'aumento di capitale di ACTV S.p.A che sarà a loro riservato in conseguenza della scissione;
- per ACTV S.p.A al valore economico del Ramo Aziendale Residuo che riceverà a seguito della scissione, comprensivo del valore economico delle azioni di nuova emissione che ACTV S.p.A. dovrà assegnare ai Soci di Minoranza.

Da quanto sopra indicato ne deriva che per effetto della scissione non si genera alcun rapporto di cambio nei confronti dei soci AVM S.p.A. e ACTV S.p.A, mentre è necessario determinare il rapporto di cambio tra le azioni di PMV S.p.A. possedute dai Soci di Minoranza e le azioni di nuova emissione della beneficiaria ACTV S.p.A. da attribuire ai medesimi Soci di Minoranza.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio si è proceduto a individuare i valori economici della società scindenda PMV S.p.A. (e dei relativi rami di azienda da assegnare) e della società beneficiaria ACTV S.p.A, avvalendosi della stima affidata a professionisti indipendenti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, e più precisamente al dott. Massimo Lanfranchi per la stima di PMV S.p.A. e al dott. Giovanni Boldrin per la stima di ACTV S.p.A..

I valori economici sono stati così determinati:

- per PMV S.p.A un valore economico complessivo di Euro 37.319.143, con un valore economico unitario di euro 69,37 (sessantanove virgola trentasette) per ciascuna delle n. 537.991 azioni ordinarie PMV S.p.A. in cui è suddiviso il relativo capitale sociale;
- per ACTV S.p.A un valore economico complessivo di Euro 52.783.997, con un valore economico unitario di euro 55,51 (cinquantacinque virgola cinquantuno) per ciascuna delle n. 950.972 azioni ordinarie ACTV S.p.A. in cui è suddiviso il relativo capitale sociale.

Dato che il rapporto tra i due valori economici unitari delle azioni (69,37 su 55,51) è pari a 1,250 (arrotondato alla terza cifra decimale), il **rapporto di cambio** per l'assegnazione delle nuove azioni ACTV S.p.A. da attribuire ai Soci di Minoranza di PMV S.p.A. è stato determinato nella misura di **n. 5 (cinque) nuove azioni ordinarie di ACTV S.p.A.**, del valore nominale di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ciascuna, **per ogni n. 4 (quattro) azioni ordinarie di PMV S.p.A.** possedute dai Soci di Minoranza.

L'applicazione del predetto rapporto di cambio comporta la creazione di resti derivanti dalla impossibilità di convertire in modo intero le azioni PMV S.p.A. possedute da ciascuno dei Soci di Minoranza; pertanto le azioni PMV S.p.A. non convertibili in funzione di tale rapporto saranno conguagliate in denaro da parte di ACTV S.p.A in base al corrispondente valore economico, come dettagliatamente indicato nel prospetto di seguito riportato.

Nella determinazione del conguaglio in denaro è stato rispettato il limite fissato dall'articolo 2506 comma 2 c.c., in base al quale predetto conguaglio non può superare il 10% del valore nominale delle azioni attribuite.

Soci di Minoranza PMV	n° azioni PMV possedute	n° azioni PMV convertibili	n° azioni nuove ACTV da assegnare	valore nominale nuove azioni ACTV da assegnare	n° azioni PMV non convertibili	Conguaglio in denaro spettante
Comune di Cavarzere	1.346	1.344	1.680	43.680,00	2	138,74
Comune di Cona	276	276	345	8.970,00	-	-
Comune di Dolo	1.122	1.120	1.400	36.400,00	2	138,74
Comune di Martellago	1.502	1.500	1.875	48.750,00	2	138,74
Comune di Mira	2.969	2.968	3.710	96.460,00	1	69,37
Comune di Scorzè	1.260	1.260	1.575	40.950,00	-	-
Comune di Santa Maria di Sala	915	912	1.140	29.640,00	3	208,11

Comune di Strà	535	532	665	17.290,00	3	208,11
Comune di Vigonovo	604	604	755	19.630,00	-	-
TOTALE	10.529	10.516	13.145	341.770,00	13	901,81

L'assegnazione delle nuove azioni ACTV S.p.A. a favore dei Soci di Minoranza di PMV S.p.A., avverrà alla data di efficacia della scissione mediante l'emissione di nuovi certificati azionari.

Il numero di nuove azioni ACTV S.p.A. da assegnare e il conseguente aumento di capitale della società beneficiaria ACTV S.p.A. potrà variare in funzione del numero delle azioni PMV S.p.A. che verranno acquistate da ACTV S.p.A. a fronte degli eventuali diritti di vendita ex art. 2506-bis comma 4 c.c. che saranno esercitati dai soci di PMV S.p.A. come illustrato nel successivo punto 4.

Si riporta di seguito il prospetto che riepiloga la compagine sociale di ACTV S.p.A. dopo l'assegnazione delle nuove azioni di ACTV S.p.A. ai Soci di Minoranza, nell'ipotesi che nessuno di questi ultimi eserciti il citato diritto di vendita. Il nuovo capitale sociale di ACTV S.p.A., sempre nell'ipotesi di non esercizio del predetto diritto di vendita, ammonterà a complessivi nominali di euro 25.067.042 (diviso in complessive n. 964.117 azioni ordinarie del valore nominale di euro 26 ciascuna).

Soci ACTV	n° azioni ACTV	Valore nominale	Percentuale
AVM S.p.A	637.307	16.569.982,00	66,103%
Città Metropolitana di Venezia	169.340	4.402.840,00	17,564%
Comune di Chioggia	108.001	2.808.026,00	11,202%
Comune di Campagna Lupia	1.121	29.146,00	0,116%
Comune di Campolongo Maggiore	1.682	43.732,00	0,174%
Comune di Camponogara	1.843	47.918,00	0,191%
Comune di Cavarzere	3.026	78.676,00	0,314%
Comune di Cona	621	16.146,00	0,064%
Comune di Dolo	2.522	65.572,00	0,262%
Comune di Fiesso D'Artico	1.082	28.132,00	0,112%
Comune di Fossò	1.003	26.078,00	0,104%
Comune di Marcon	2.003	52.078,00	0,208%
Comune di Martellago	3.377	87.802,00	0,350%
Comune di Mira	6.679	173.654,00	0,693%
Comune di Mirano	4.805	124.930,00	0,498%
Comune di Noale	2.564	66.664,00	0,266%
Comune di Pianiga	1.722	44.772,00	0,179%
Comune di Quarto d'Altino	1.202	31.252,00	0,125%
Comune di Salzano	2.042	53.092,00	0,212%
Comune di Scorzè	2.835	73.710,00	0,294%
Comune di Santa Maria di Sala	2.055	53.430,00	0,213%
Comune di Spinea	4.726	122.876,00	0,490%
Comune di Strà	1.200	31.200,00	0,124%
Comune di Vigonovo	1.359	35.334,00	0,141%
TOTALE	964.117	25.067.042,00	100%

Si evidenzia che ai sensi dell'art.2501-sexies, su richiesta congiunta delle società partecipanti alla scissione, è stata nominata dal Tribunale di Venezia la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per redigere la relazione dell'esperto in merito alla congruità del rapporto di cambio, come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile e che la relazione verrà depositata presso la sede sociale.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CRITERI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

L'operazione in esame consiste nella scissione totale non proporzionale della Società Scindenda a favore di due società beneficiarie alle quali verranno "trasferiti" gli elementi patrimoniali di cui al successivo punto 9 e 10.

Le modalità di assegnazione e i criteri di distribuzione delle azioni delle società beneficiarie, nonché l'entità del rapporto di cambio, sono stati illustrati nel precedente punto 3.

Poiché la presente scissione prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci di PMV S.p.A. non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, ai sensi dell'art. 2506-bis, 4° comma del c.c., è riservato ai soci di PMV S.p.A. che non approvano la scissione il diritto di cedere le azioni della Società Scindenda di loro proprietà alla **società beneficiaria ACTV S.p.A** per un corrispettivo determinato con i criteri previsti per il recesso. La società beneficiaria ACTV S.p.A., con l'approvazione del presente Progetto da parte del suo organo amministrativo, si obbliga conseguentemente ad acquistare le azioni PMV S.p.A. possedute dai soci della società scindenda PMV S.p.A. che intenderanno esercitare il predetto diritto di vendita spettante ai sensi dell'art. 2506-bis 4° comma c.c..

L'organo amministrativo di PMV S.p.A. provvederà, in continuità con i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio, a determinare il prezzo per l'acquisto delle azioni PMV S.p.A. che ACTV S.p.A. dovrà corrispondere ai soci di PMV S.p.A. a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di vendita di cui all'art. 2506-bis 4° comma c.c. ed a inviare ai soci della società scindenda PMV S.p.A. la comunicazione del prezzo per l'acquisto delle azioni di PMV S.p.A. nei 15 giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea straordinaria di PMV S.p.A. che dovrà deliberare in merito alla Scissione, previo ottenimento del parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti della società PMV S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter del c.c..

Il socio di PMV S.p.A. che intenderà esercitare il predetto diritto, dovrà dare comunicazione sia a PMV S.p.A. che ad ACTV S.p.A. entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'iscrizione presso il registro imprese del verbale dell'assemblea straordinaria di PMV S.p.A. che avrà approvato la scissione. La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa con raccomandata A.R. oppure mediante pec (posta elettronica certificata) ai seguenti recapiti:

- per PMV S.p.A. all'indirizzo "*Via Martiri della Libertà 396 - 30174 Venezia – Mestre (VE)*", (in caso di raccomandata) oppure all'indirizzo pec "*pmvspa.pec@legalmail.it*" (in caso di pec);
- per ACTV S.p.A. all'indirizzo "*Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia (VE)*" (in caso di raccomandata) oppure all'indirizzo pec "*protocollo@pec.actv.it*" (in caso di pec).

Il prezzo delle cessioni delle azioni PMV S.p.A. verrà corrisposto da ACTV S.p.A. ai singoli soci cedenti contestualmente al trasferimento mediante girata notarile dei titoli azionari PMV S.p.A. a favore di ACTV S.p.A., da effettuarsi comunque entro la data ultima dell'atto di scissione.

Ai Soci di Minoranza che non avranno esercitato il diritto di cui all'art. 2506-bis 4° comma c.c. saranno attribuite le azioni di nuova emissione di ACTV S.p.A. sulla base del rapporto di cambio indicato nel precedente punto 3, previo ritiro e annullamento delle azioni PMV S.p.A..

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 2506-quater del c.c. gli effetti giuridici della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, nel quale sono iscritte le Società Beneficarie, ovvero dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di scissione.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter comma 1 n. 5) del c.c. e come consentito dallo stesso art. 2506-quater comma 1 del c.c., le nuove azioni della società beneficiaria ACTV S.p.A. da assegnare parteciperanno agli utili a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della scissione (in conformità con quanto previsto dal successivo punto 6 del Progetto in merito alla data di decorrenza degli effetti contabili ai fini dell'art. 2501-ter comma 1 n. 6) del c.c.).

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506-quater del c.c. gli effetti giuridici della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, nel quale sono iscritte le Società Beneficiarie, ovvero dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di scissione.

Dalla data della predetta iscrizione entreranno a far parte del patrimonio delle due Società Beneficiarie i beni ed i rapporti inerenti i rami di azienda oggetto di assegnazione.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter comma 1 n. 6) del c.c. e come consentito dallo stesso art. 2506-quater comma 1 del c.c., ai fini contabili le operazioni della Società Scindenda saranno imputate ai bilanci delle Società Beneficiarie a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della scissione (retrodatazione contabile).

Dalla medesima data, cioè dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della scissione, decorreranno anche gli effetti della scissione ai fini delle imposte sui redditi come consentito dall'art. 173 comma 11 del D.P.R. n. 917/1986 (retrodatazione fiscale).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'art. 173 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si precisa che gli obblighi tributari della Società Scindenda riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di effetto della scissione saranno adempiuti da AVM S.p.A..

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla scissione né possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA AVM S.p.A.

Il presente progetto di scissione con assegnazione degli elementi patrimoniali di PMV S.p.A. alle Società Beneficiarie è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 di PMV S.p.A., approvato dall'assemblea dei soci in data 24/05/2017. Ai sensi dell'articolo 2501-quater, come richiamato dall'art. 2506-ter, ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

In particolare il Progetto prevede che alla società beneficiaria AVM S.p.A. vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati nella Tabella A.

I valori degli elementi patrimoniali riportati della Tabella A sono indicati al valore contabile al quale sono registrati nella situazione patrimoniale di scissione della Società Scindenda corrispondente, per quanto sopra detto, al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e verranno iscritti in continuità del valore contabili nelle scritture contabili della società beneficiaria AVM S.p.A..

Tali elementi si riferiscono al Ramo Aziendale Infrastrutture, costituito principalmente dagli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali relative esclusivamente alla rete del trasporto pubblico di navigazione e tranviario. In particolare, fanno parte di tale ramo di azienda, i pontili, i pontoni e in generale tutti gli approdi, nonché tutti gli elementi che compongono il sistema tranviario. Fanno inoltre parte del ramo di azienda in oggetto anche i debiti di finanziamento relativi alle predette infrastrutture, i crediti e debiti commerciali strettamente correlati, nonché i risconti passivi relativi ai contributi in conto impianti ricevuti sulle immobilizzazioni facenti parte del ramo di azienda. Nel ramo sono inoltre compresi tutti i crediti e debiti relativi a tutto il personale dipendente di PMV S.p.A, ivi compreso il fondo TFR, in quanto tutto il personale di PMV S.p.A. verrà trasferito alle dipendenze di AVM S.p.A..

Assieme agli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i relativi contratti, tutte le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto sia connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di attribuzione alla beneficiaria AVM S.p.A., o che comunque sia riferibile ai beni o agli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti e che sia riconducibile alla tipologia di attività o ramo di azienda trasferito, salvo che non siano specificatamente esclusi.

Gli elementi dell'attivo e del passivo da assegnare alla società beneficiaria AVM S.p.A, sono individuati come segue:

Tabella A

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
I - Immobilizzazioni immateriali		2) per imposte, anche differite	-
1) costi di impianto e di ampliamento	892	3) strumenti finanziari derivati passivi	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	136.373	4) altri	1.064.133
7) altre	58.210	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.064.133
Totale immobilizzazioni immateriali	195.476		
II - Immobilizzazioni materiali		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	275.744
1) terreni e fabbricati	110.531.523		
2) Impianti e macchinario	23.646.495	D) DEBITI	
3) attrezzature industriali e commerciali	72.192.909	4) debiti verso banche	90.339.338
4) altri beni	1.064.757	7) debiti verso fornitori	3.153.278
5) immobilizzazioni in corso e acconti	610.927	11) debiti verso controllanti	1.102.799
Totale immobilizzazioni materiali	208.046.612	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.602.367
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	208.242.088	12) debiti tributari	42.059
		13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.358
		14) altri debiti	252.694
C) ATTIVO CIRCOLANTE		TOTALE DEBITI (D)	100.515.892
I - Rimanenze		E) RATEI E RISCONTI	107.748.268
5) acconti	16.870		
Totale rimanenze	16.870		
II - Crediti			
1) verso clienti	-		
4) verso controllanti	19.011.432		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	842.024		
5-bis) crediti tributari	2.027.352		
5-ter) imposte anticipate	592.579		
5-quater) verso altri	882.186		
Totale crediti	23.355.573		
IV Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	1.955.129		
2) assegni	638		
3) denaro e valori in cassa	1.786		
Totale disponibilità liquide	1.957.553		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.329.996		
D) RATEI E RISCONTI	234		
TOTALE ATTIVITA'	233.572.318	TOTALE PASSIVITA'	209.604.038
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.968.280

Si precisa che le eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento ad AVM S.p.A dovute alla dinamica della gestione societaria intervenuta tra la data della situazione patrimoniale (bilancio al 31.12.2016) presa a base per la redazione del presente Progetto e la data di efficacia della scissione, saranno regolati tra le Società Beneficarie mediante conguagli in denaro o compensazione di eventuali reciproche posizioni di credito e debito.

Si allegano al presente Progetto l'elenco dei beni mobili registrati (**Allegato n. 9.1**) e l'elenco dei finanziamenti (**Allegato n. 9.2**) da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A..

L'elenco del personale da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A. è riepilogato nell'**Allegato n. 9.3**.

Per quanto concerne il personale con qualifica non dirigenziale si provvede a garantire il mantenimento degli inquadramenti previsti dal vigente CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori

(Mobilità-TPL) e successive modifiche integrazioni, secondo quanto in godimento alla data di effettiva decorrenza degli effetti della scissione.

10. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA ACTV S.p.A.

Il presente progetto di scissione con assegnazione degli elementi patrimoniali di PMV S.p.A. alle Società Beneficarie è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 di PMV S.p.A., approvato dall'assemblea dei soci in data 24/05/2017. Ai sensi dell'articolo 2501-quater, come richiamato dall'art. 2506-ter, ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

In particolare il Progetto prevede che alla società beneficiaria ACTV S.p.A. vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati nella Tabella B.

I valori degli elementi patrimoniali riportati della Tabella B sono indicati al valore contabile al quale sono registrati nella situazione patrimoniale di scissione della Società Scindenda corrispondente, per quanto sopra detto, al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e verranno iscritti in continuità del valore contabili nelle scritture contabili della società beneficiaria ACTV S.p.A..

Tali elementi si riferiscono al Ramo Aziendale Residuo, costituito principalmente dagli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali relative esclusivamente alla rete del trasporto pubblico automobilistico. In particolare, fanno parte di tale ramo di azienda, i depositi (ad eccezione dei depositi relativi al sistema tranviario), le paline, le pensiline e in generale tutte le dotazioni di fermata del servizio automobilistico. Fanno inoltre parte del ramo di azienda in oggetto anche i debiti di finanziamento relativi ai predetti assets, tutti i crediti e debiti commerciali strettamente correlati, nonché i risconti passivi relativi ai contributi in conto impianti ricevuti sulle immobilizzazioni facenti parti del ramo di azienda.

Assieme agli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i relativi contratti, tutte le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto sia connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di attribuzione alla beneficiaria ACTV S.p.A., o che comunque sia riferibile ai beni o agli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti e che sia riconducibile alla tipologia di attività o ramo di azienda trasferito, salvo che non siano specificatamente esclusi.

Gli elementi dell'attivo e del passivo da assegnare alla società beneficiaria ACTV S.p.A, sono individuati come segue:

Tabella B

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
I - Immobilizzazioni immateriali		2) per imposte, anche differite	170.805
1) costi di impianto e di ampliamento	-	3) strumenti finanziari derivati passivi	64.578
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	4) altri	-
7) altre	33.428	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	235.383
Totale immobilizzazioni immateriali	33.428		
II - Immobilizzazioni materiali		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
1) terreni e fabbricati	17.060.709		-
2) Impianti e macchinario	67.546	D) DEBITI	
3) attrezzature industriali e commerciali	1.026.211	4) debiti verso banche	1.252.422
4) altri beni	4.820	7) debiti verso fornitori	95.285
5) immobilizzazioni in corso e acconti	36.939	11) debiti verso controllanti	-
Totale immobilizzazioni materiali	18.196.224	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.049
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.229.653	12) debiti tributari	-
		13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-
		14) altri debiti	416.969
C) ATTIVO CIRCOLANTE		TOTALE DEBITI (D)	1.766.724
I - Rimanenze			
5) acconti	-	E) RATEI E RISCONTI	487.651
Totale rimanenze	-		
II - Crediti			
1) verso clienti	781.292		

4) verso controllanti	-		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-		
5-bis) crediti tributari	-		
5-ter) imposte anticipate	15.499		
5-quater) verso altri	-		
Totale crediti	796.791		
IV Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	-		
2) assegni	-		
3) denaro e valori in cassa	-		
Totale disponibilità liquide	-		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	796.791		
D) RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVITA'	19.026.444	TOTALE PASSIVITA'	2.489.758
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.536.686

Si precisa che le eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento ad ACTV S.p.A dovute alla dinamica della gestione societaria intervenuta tra la data della situazione patrimoniale (bilancio al 31.12.2016) presa a base per la redazione del presente Progetto e la data di efficacia della scissione, saranno regolati tra le Società Beneficiarie mediante conguagli in denaro o compensazione di eventuali reciproche posizioni di credito e debito.

Si allegano al presente Progetto l'elenco degli immobili accatastati (**Allegato n. 10.1**), l'elenco dei beni mobili registrati (**Allegato n. 10.2**) e l'elenco dei finanziamenti (**Allegato n. 10.3**) da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A..

11 RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

Per quanto attiene le imposte dirette, ai sensi dell'art 173 del TUIR, l'operazione è neutrale, pertanto non costituisce presupposto per il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci. I costi fiscalmente riconosciuti in capo alla Società Scindenda sono trasferiti alle Società Beneficiarie nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione, secondo le disposizioni del citato art. 173.

Per quanto attiene le imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera f) del DPR 633/72.

12 RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506 quater, 3 comma del codice civile, ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il pagamento dei debiti della Società Scindenda non soddisfatti dalla società beneficiaria alla quale fanno carico.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

13 COSTI

I costi per l'atto di scissione ivi incluse le spese notarili, le imposte, le tasse, i bolli, i diritti di segreteria e quant'altro sono a carico di AVM S.p.A..


ALLEGATI

- Allegato 2.1 Statuto della società scindenda PMV S.p.A.;
- Allegato 2.2 Statuto della società beneficiaria AVM S.p.A.;
- Allegato 2.3 Statuto della società beneficiaria ACTV S.p.A.;
- Allegato 9.1 Elenco dei beni mobili registrati da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A.;
- Allegato 9.2 Elenco dei finanziamenti da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A.;
- Allegato 9.3 Elenco del personale da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A.;
- Allegato 10.1 Elenco degli immobili da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.;
- Allegato 10.2 Elenco dei beni mobili registrati da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.;
- Allegato 10.3 Elenco dei finanziamenti da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.;

Venezia lì 29 Giugno 2017

L'Amministratore Unico di PMV S.p.A.

Ing. Flavio Zanchettin



Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.

STATUTOTITOLO IDenominazione, oggetto, sede e durata**Art. 1 - Denominazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge 448 del 2001, comma 9, è costituita una società per azioni, sotto la denominazione: "Società del patrimonio per la mobilità veneziana S.p.A."

Art. 2 - Oggetto

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società sono:

- A) la gestione e lo sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per:
- l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale, interregionale ed internazionale, pubblico o privato, su gomma, ferro o via acqua;
 - l'esercizio di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose, quali i servizi di parcheggio e sosta di veicoli in genere, i servizi inerenti i sistemi di interscambio e le strutture attinenti l'intermodalità;
 - l'esercizio di attività connesse alle precedenti quali, ad esempio, posti di ristoro e centri commerciali nelle stazioni viaggiatori e simili.
- La gestione deve essere intesa come l'acquisizione sotto qualsiasi forma, la rivendita, permuta, locazione, concessione d'uso, locazione finanziaria, comodato, ecc. di beni che possano costituire reti, impianti, dotazioni, strutture ed infrastrutture come sopra finalizzate.
- B) Attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, sistemi automatizzati di trasporto, ecc.) e di infrastrutture legate alla mobilità;
- C) La programmazione ed attuazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali mirati a soddisfare il relativo fabbisogno della società di gestione del trasporto pubblico locale così come dalla stessa individuato, necessario per dare attuazione ai nuovi piani di sviluppo del trasporto pubblico, nonché il relativo reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività di acquisto, di vendita, di gestione economica e di Amministrazione di terreni e di beni immobili sia rustici, sia urbani che industriali. A tal fine potrà commettere a terzi la costruzione di immobili per conto proprio e altrui. Potrà inoltre, sia per conto proprio o di terzi, eseguire lavori di costruzione di edifici civili, industriali e commerciali anche prefabbricati, ristrutturare ed eseguire manutenzione su edifici e fabbricati in genere.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi ed alle attività di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati ed alle attività svolte.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi ed attività assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Società potrà ottenere prestiti dai soci sia fruttiferi che infruttiferi di interessi secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La Società può operare sia in Italia sia all'estero.

La Società può assumere o conferire appalti e subappalti, assumere e conferire agenzie e rappresentanze per i beni e servizi oggetto della propria attività.

La Società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede legale in Venezia.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, sezioni e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio legale degli azionisti, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2049 (trentuno dicembre duemilaquarantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, secondo le norme di Legge.

TITOLO II

Capitale sociale/Azioni

Art. 6 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 39.811.334,00 (trentanovemilioniottocentoundicimilatrecentotrentaquattro/00) ed è diviso in n. 537.991 (cinquecentotrentasettemilanovecentonovantuno) azioni ordinarie, ciascuna di Euro 74,00 (settantaquattro/00).

Art. 7 - Partecipazione pubblica, trasferimento di azioni e diritto di prelazione

Il trasferimento di azioni potrà avvenire solo a favore di Enti Locali e società a capitale detenuto in via totalitaria ed esclusiva da Enti Locali Soci. Nel caso di cessione di azioni a non soci, gli azionisti hanno diritto di prelazione a parità di condizioni.

Gli azionisti che intendono trasferire titoli azionari dovranno darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, o all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita, nelle quali il prezzo dovrà essere espresso in denaro.

L'Organo Amministrativo dovrà, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della lettera, dare comunicazione dell'offerta agli altri azionisti per iscritto mediante raccomandata A.R.; con la stessa comunicazione dovrà essere fissato un termine di 30 (trenta) giorni per esercitare il diritto di prelazione, tale termine decorrerà dal momento del ricevimento da parte degli azionisti delle comunicazioni spedite dall'Organo Amministrativo.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare la propria decisione nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento delle comunicazioni spedite da parte dell'Organo Amministrativo, a mezzo Raccomandata A.R. indirizzate all'Organo Amministrativo ed al cedente.

Gli azionisti che intendono avvalersi della prelazione dovranno precisare se e quante azioni in più intendono acquistare in caso di rinuncia degli altri azionisti aventi diritto alla prelazione.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata esercitata la prelazione sia inferiore a quello dell'offerta, questa si intenderà rinunziata per la totalità e l'offerente sarà libero di cedere le proprie azioni a terzi.

Per le comunicazioni da effettuarsi tramite Raccomandata A.R. entro i termini sopra citati, fa fede agli effetti del rispetto della data di invio, la data risultante dal timbro postale.

Art. 8 - Clausola di gradimento

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

- a) Assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
- b) Rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
- c) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006 in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, amministratori o dirigenti.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla

comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
Il diniego di gradimento deve essere motivato.

Art. 9 - Obbligazioni

L'Assemblea può, a norma di legge, istituire categorie di azioni aventi diritti diversi, nonché deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili stabilendo con l'occasione la disciplina che le regola.

TITOLO III

Organi della Società

Art. 10 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il revisore o la società di revisione legale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato,

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

Assemblea dei Soci

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzienti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale purché siti nel territorio dell'Unione Europea.

L'Assemblea potrà regolarmente svolgersi anche in audioconferenza e/o audiovideoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (I) accertare l'identità personale e la legittimazione degli intervenuti, (II) regolare lo svolgimento dell'adunanza, (III) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter consultare, ricevere e scambiarsi documenti attinenti gli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; in ogni caso, la riunione sarà ritenuta svolta in quel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea quali PEC, posta elettronica, fax, raccomandata A.R..

In mancanza delle formalità l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366 c.c., commi 4 e 5.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni o, nei casi previsti dalla legge come nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e per particolari esigenze riferite alla struttura ed oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico egli deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno due volte all'anno, al fine di informare i soci:

- sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali società controllate e collegate;

- su ogni ulteriore materia eventualmente indicata dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 13 - Intervento in Assemblea e voto

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate, o di attribuzione di azioni di godimento, l'Assemblea dei soci che le delibererà potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle rispettive azioni.

Art. 14 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove istituito o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti di cui al primo comma, o di chi ne fa le veci, i presenti eleggono il proprio Presidente a maggioranza semplice del capitale presente.

Nello stesso modo verrà nominato un segretario, anche non Socio, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di Legge, da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, nonché la validità della costituzione dell'Assemblea.

Art. 15 - Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 c.c., nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ove istituito, e sul relativo compenso;
- sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dall'Organo Amministrativo;
- sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società, ferme restando le competenze dell'Organo Amministrativo;
- sull'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- sulla definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- sulla definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- sulla prestazione di garanzie per mutui contratti dalla società e dalle società da essa partecipate;
- sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- sulla compravendita di beni mobili e immobili o sul compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili per importi superiori ad 1.500.000 di euro;
- sulla vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
- sull'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e dismissione di partecipazione in essere;
- su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o partecipate;
- sul rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad € 1.500.000,00;
- sul compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 1.000.000,00 per singola operazione;
- sul compimento di operazioni di finanziamento passivo per importi superiori ad € 1.500.000,00 per singola operazione;
- sul conferimento di deleghe e/o poteri diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o a dirigenti, cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento;
- sulla nomina e/o designazione degli amministratori e dei sindaci delle società controllate da Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.;
- sulla determinazione del voto che il legale rappresentante di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell'ambito delle previsioni dei rispettivi

statuti delle società controllate sulle seguenti materie:

- modifiche dello statuto;
- operazioni societarie;
- approvazione del bilancio;
- nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori;
- approvazione e revisione sostanziale del budget.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale presente, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'Assemblea medesima.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

Art. 16 - Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia

TITOLO V

Amministrazione e rappresentanza

Art. 17 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina degli Amministratori (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) spetta all'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, ad ogni rinnovo dell'Organo Amministrativo, stabilisce il numero degli Amministratori da nominarsi.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino al giorno della presentazione all'Assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro Amministrazione, fatta salva la possibilità di eleggerlo per un minor tempo.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 c.c.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ove istituito, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedere, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, che durano in carica per il periodo di durata del Consiglio.

Nomina inoltre il segretario, che può anche non essere Amministratore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice-Presidente, assume le funzioni di Presidente l'Amministratore più anziano di età; in assenza del segretario il Consiglio designa volta per volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione ove istituito, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con specifica indicazione degli oggetti da portare

all'ordine del giorno, o da almeno tre Amministratori su cinque o due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax ovvero con telegramma, ovvero via posta elettronica e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione del Consiglio mediante fax, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax, posta elettronica certificata o telegramma, sino al giorno precedente la riunione.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo consigliere di amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio potranno svolgersi anche in audioconferenza – audiovideoconferenza, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 19.

Art. 19 - Quorum costitutivi del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, ove istituito, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; esse sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente.

Art. 20 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio ove istituito, sono trascritti in uno speciale registro e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico le sue determinazioni sulle materie di cui al successivo art. 21 e su quelle ulteriori eventualmente indicate dall'Assemblea dei Soci risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato. Tale libro è da intendere quale libro sociale.

Art. 21 - Compiti dell'Organo Amministrativo – deleghe

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Qualora sia istituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può essere eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove istituito o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza può essere devoluta all'eventuale Amministratore Delegato e/o agli eventuali Direttori e Procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

TITOLO VI

Organi di Controllo

Art. 24 - Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto di un Presidente, di due Sindaci effettivi e di due supplenti e determina la retribuzione dei Sindaci effettivi. I Sindaci, per tutta la durata della loro carica debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 c.c. e agli stessi spettano i compiti di cui all'art. 2403 c.c.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nella scelta dei componenti si applica quanto previsto dall'art. 2397, secondo comma, c.c.

Art. 25 - Revisore legale

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

TITOLO VII

Bilancio ed utili

Art. 26 - Esercizio sociale - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio sociale composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e se previsto alla stesura della Relazione sulla gestione.

Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili si riferiscono.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla loro esigibilità saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Art. 29 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.

STATUTO**Titolo I****COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA'****Art. 1 – Denominazione**

È costituita per atto unilaterale del Comune di Venezia una Società per azioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142 del 1990 a seguito di trasformazione dell'Azienda speciale ASM, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 51 della legge n. 127 del 1997, denominata "Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A." ed in forma abbreviata A.V.M. S.p.A.

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lett. c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2 – Sede

La società ha sede nel Comune di Venezia. L'Assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione.

La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda sopra indicata ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali e aziendali.

Titolo II**OGGETTO****Art. 5 – Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- l'attuazione delle politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate;
- la gestione delle partecipazioni societarie detenute, nel rispetto delle indicazioni espresse dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio Comunale;
- tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti dalla legge, in materia di gestione integrata dei servizi del traffico e della mobilità, comprese tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone;
- l'esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento e di direzione delle società partecipate;
- la prestazione, alle società partecipate, di attività di interesse comune, quali ad esempio servizi amministrativi, informatici, contabili, finanziari, tecnico giuridici ed organizzativi in genere;
- la gestione dell'Autorimessa sita in Piazzale Roma, con riferimento all'utenza sia in transito sia in abbonamento;
- la gestione dei terminal della gronda lagunare e dei relativi servizi strumentali e accessori;
- la gestione di altre autorimesse;
- la gestione delle aree di sosta;
- la gestione di eventuali parcheggi scambiatori;
- il servizio di rimozione veicoli e natanti;
- la realizzazione di parcheggi secondo i Piani della mobilità e del traffico predisposti dagli enti interessati;
- la gestione di strutture di approdo e di accesso;
- la gestione dei flussi turistici;
- le attività di studio, ricerca e di sperimentazione;
- l'informazione e la promozione del sistema dei parcheggi;
- l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali comunali, strumentali e funzionali alla mobilità.

La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società espleta, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti. La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. La società può operare sia in Italia che all'estero.

La Società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale può concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è deliberato in Euro 85.549.237,90 (ottantacinque milioni cinquecentoquarantanovemila duecentotrentasette virgola novanta) interamente sottoscritto e versato diviso in n. 1.656.326 (un milione seicentocinquantaseimila trecentoventisei) azioni da 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) Euro cadauna. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

Art. 7 – Libro soci

Il libro soci deve indicare distintamente il numero delle azioni, i dati identificativi del titolare, i trasferimenti ed i vincoli relativi alle azioni ed i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 2421 del codice civile.

Art. 8 – Partecipazione pubblica

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, dal Comune di Venezia.

In ogni caso, al Comune di Venezia spetta una percentuale non inferiore al 51% delle azioni ordinarie.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 9 – Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto.

Art. 10 – Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 11 – Azioni ordinarie, soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 12 – Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

Il trasferimento di azioni a Enti Locali ad opera del Comune di Venezia, per la parte eccedente il 51% del capitale sociale della quale il Comune rimane titolare, potrà avvenire, anche frazionatamente, senza procedure ad evidenza pubblica.

In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali soci o Enti Locali terzi – in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, anche terzo/i disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

A favore del Comune di Venezia esiste un diritto di prelazione assoluto. Nel caso in cui il Comune non manifesti il proprio interesse, gli altri soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad esse in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 13 – Clausola di gradimento

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Comune di Venezia. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Art. 14 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Art. 15 – Attività di direzione e coordinamento

A.V.M. S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e segg. cod. civ. da parte del Comune di Venezia.

**Titolo IV
ORGANI DELLA SOCIETA'**

Art. 16 – Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato,
È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 18 – Convocazione

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Organo Amministrativo nella sede della Società o in altro luogo anche al di fuori del Comune di Venezia, purché in Italia.

Art. 19 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante del Libro Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci; allo stesso modo dovranno essere convocati i sindaci, se nominati, con avviso da inviarsi al domicilio o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai sindaci medesimi.

In mancanza delle formalità anzidette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366, commi 4 e 5.

Qualora all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la dismissione o l'acquisizione di partecipazioni societarie, nonché per tutte le assemblee convocate in sede straordinaria, l'avviso della convocazione della relativa assemblea va comunicato ai soci, con le modalità sopra descritte, con un preavviso di 60 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 20 – Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che sono iscritti nel libro dei soci come risulta da apposita attestazione rilasciata dalla società e prodotta dal rappresentante dell'azionista in sede di Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, e/o dall'Amministratore Unico o altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee

straordinarie.

Art. 22 – Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto in materia di nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 50, comma 8 D. Lgs. n. 267/2000, delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ. nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sui relativi compensi;
- sul compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico;
- sugli indirizzi generali concernenti le impostazioni di politica tariffaria, ferme restando le competenze dell'Organo Amministrativo;
- sulla ripartizione degli utili.

Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, al Presidente e/o Amministratore Unico e/o Amministratore delegato, nonché ai dirigenti e ai dipendenti cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento, della società e delle società da essa controllate da definirsi anche sulla base di eventuali regolamenti sulla governance del gruppo adottati dalla Società;
- b) approvazione e revisione sostanziale del Budget di cui all'articolo 24, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;
- c) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- d) acquisto e vendita di partecipazioni societarie;
- e) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- f) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda;
- g) assetto organizzativo della Società e delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate;
- h) emissione di obbligazioni;
- i) acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- l) nomina e/o designazione degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate da A.V.M. S.p.A;
- m) determinazione del voto che il legale rappresentante di A.V.M. S.p.A. dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell'ambito delle previsioni dei rispettivi statuti delle società partecipate sulle seguenti materie:
 - 1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;
 - 2) cessioni, acquisizioni, trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;
 - 3) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili delle società partecipate;
 - 4) approvazione e revisione sostanziale del Budget delle società partecipate;
 - 5) nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci delle società partecipate nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di società partecipate da enti pubblici locali;
 - 6) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 1.500.000,00 dalle società partecipate per singola operazione;
 - 7) acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
 - 8) acquisti e alienazioni di beni immobili o di diritti reali sugli stessi di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione.
 - 9) locazione immobiliare a terzi;
 - 10) vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
 - 11) compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
 - 12) compimento di operazioni di finanziamento passivo/attivo per importi superiori ad Euro 500.000,00

per singola operazione.

Le autorizzazioni elencate nel precedente comma sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Art. 23 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

Art. 24 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea

La società redige un Budget consolidato di gruppo, composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- e) il piano di sviluppo delle risorse;
- f) il piano commerciale.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio. E' scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio al Comune di Venezia. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il 28 febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

Il Comune di Venezia ove ritenga che la società o le società partecipate non abbiano eseguito o non stiano eseguendo il piano in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può

richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione del piano in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Titolo VI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico spetta al Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D. Lgs. 267/2000.

La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quelle di legge.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data.

La nomina dell'Organo Amministrativo deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 26 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Quorum, costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla maggioranza degli Amministratori, o dal Collegio Sindacale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione. Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tale caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di

parità, è prevalente il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27 – Compiti dell'Organo Amministrativo – Deleghe

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno o più dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tale caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

Non sono comunque delegabili i seguenti poteri:

- acquisto e vendita di immobili e strutture;
- acquisto e vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società;
- prestazioni di garanzia e mutui;
- alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di azienda;
- istituzione di filiali, sedi secondarie o uffici;
- nomina e designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- nomina, sospensione e licenziamento di dirigenti;
- definizione degli indirizzi strategici aziendali;
- definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali.

Le deliberazioni di cui all'art. 22, comma 2, dovranno essere sottoposte dall'Organo Amministrativo all'Assemblea dei soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal medesimo articolo 22, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico, in quanto Amministratore nominato direttamente dal Comune di Venezia, riferisce semestralmente al socio Comune di Venezia sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 28 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al

Presidente e/o all'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimenti, al Vice Presidente.
La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore delegato e/o all'eventuale Direttore generale, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti. Nel caso in cui non fossero presenti nell'organigramma aziendale le predette figure la rappresentanza negoziale rimane in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti è nominato dal Sindaco del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D. Lgs. 267/2000.
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Art. 30 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 a un revisore legale o a una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 31 – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 32 – Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva straordinaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Art. 33 – Distribuzione di acconti

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 – Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

ACTV S.p.A.**STATUTO****Titolo I****COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ****Art. 1 – Denominazione**

È costituita una Società per azioni denominata ACTV S.p.A., a seguito di trasformazione del Consorzio A.C.T.V., secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 19/11/97 n° 422 e successive modificazioni, e dall'art. 17, comma 51, della legge 127 del 1997.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Venezia.

Potranno essere istituite altre sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

La Società può essere prorogata o sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione

La Società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nei rapporti attivi e passivi del Consorzio ACTV, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.

Titolo II**OGGETTO****Art. 5 – Oggetto**

La Società ha per oggetto la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività inerenti la mobilità delle persone.

Nell'ambito delle attività di cui al primo comma, la società può gestire, secondo il modello in-house, servizi pubblici affidati dagli enti pubblici soci, in via diretta e/o per il tramite di società partecipate al 100% dagli enti medesimi o Enti di Bacino da essi partecipati. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tutte le attività inerenti ai servizi pubblici gestiti secondo il modello in house dovranno essere svolte sotto il controllo analogo, esercitabile anche attraverso la stipula di appositi Patti parasociali, da parte degli enti affidanti il servizio in via diretta e/o per il tramite di Enti di Bacino da essi partecipati.

In particolare e a titolo esemplificativo rientrano nell'oggetto sociale:

- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- l'esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori delle unità di rete assegnate, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni e dello Stato;
- lo svolgimento di attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio e gestione di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, funicolari terrestri ecc.), e di infrastrutture legate alla mobilità. L'incarico relativo allo svolgimento delle attività di progettazione avverrà in conformità alle previsioni di legge;
- la gestione di servizi di parcheggio e aree di sosta e di parcheggi scambiatori e comunque di strutture attinenti l'intermodalità;
- la gestione dei terminal della gronda lagunare e dei relativi servizi strumentali e accessori;
- la gestione del servizio di rimozione veicoli e natanti;
- la gestione di strutture di approdo lagunare;
- il compimento di atti e lo svolgimento di attività connesse all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, e simili;
- la gestione del servizio di bike sharing e di car sharing;
- lo svolgimento di servizi complementari di trasporto di persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- lo svolgimento di servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- lo svolgimento di attività di progettazione, di officina (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) e di cantiere per la costruzione, le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e

straordinarie dei mezzi aziendali (automezzi e natanti) ed anche per conto terzi, nonché di studio, sperimentazione ed industrializzazione di nuove tecnologie navali, e in generale, di allestimenti innovativi delle unità navali e delle infrastrutture di approdo ed ormeggio.

La società può svolgere anche le attività di:

- raccolta, trasporto e conferimento a terzi di rifiuti pericolosi e non, per conto proprio e di terzi, relativamente ai soli rifiuti prodotti nelle sedi aziendali, in ambito navale e nell'ambito delle attività aziendali;

- controllo e manutenzione degli estintori installati nelle sedi a bordo dei mezzi navali, sia per conto proprio che di terzi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, finanziarie e di fornitura di servizi intragruppo necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è determinato in Euro 25.067.042,00 (venticinque milioni sessantasettemila quarantadue virgola zero zero) e suddiviso in numero 964.117 (novecentosessantaquattromila centodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura. In caso di aumento di capitale in denaro, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

Art. 7 – Azioni ordinarie, soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea. La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 8 – Partecipazione pubblica, trasferimento di azioni e diritto di prelazione

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali e da società a capitale pubblico detenuto in via totalitaria ed esclusiva da Enti Locali.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.

Il trasferimento di azioni ad altri soggetti pubblici ad opera dei soci potrà avvenire anche frazionatamente.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi – tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà ad inoltrare la comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 9 – Clausola di gradimento

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci. L'eventuale diniego di gradimento deve essere motivato.

Art. 10 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo IV ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 – Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il revisore o la società di revisione legale;
- il Collegio Sindacale
- il Direttore generale, ove nominato ai sensi dell'art. 2396 codice civile.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzienti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 13 – Convocazione

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'organo amministrativo nella sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata, a discrezione dell'organo amministrativo, in uno dei seguenti modi:

- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, posta elettronica o telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea e comunque in conformità alle disposizioni di legge. In caso di convocazione a mezzo telefax o di posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366 c.c., comma 4.

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, nei casi previsti dalla legge, prorogare tale

termine fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Art. 15 – Intervento e voto

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci.

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico o -in caso di sua assenza o impedimento- da altra persona scelta dai soci presenti, cui in tale caso e per tali funzioni non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 17 – Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico e sul relativo compenso;
- sulla autorizzazione alla nomina del direttore generale e sul suo compenso;
- sull'autorizzazione del conferimento di deleghe e/o poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, attribuiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- sull'approvazione e revisione sostanziale del Budget della società;
- sulla relazione previsionale e programmatica annuale e/o pluriennale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dall'organo amministrativo;
- sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società;
- sull'assetto macro organizzativo della Società;
- sulla ripartizione degli utili;
- sulla prestazione di garanzie per mutui contratti dalla Società e dalle società da essa partecipate;
- sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- sulla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- sulla stipula di contratti attivi di appalto di servizio e/o sostanziale modificazione degli stessi anche per il tramite di partecipazione a gara;
- sulla vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
- sull'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o

partecipate e dismissione di partecipazione in essere;

- sull'acquisizione di affidamenti di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
- sulle modalità di gestione dei servizi pubblici affidati;
- su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o partecipate;
- sul rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali;
- sul compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
- sul compimento di operazioni di finanziamento passivo per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
- sulla definizione delle deleghe operative occasionali da attribuire all'Organo Amministrativo, da esercitarsi nel rispetto del Regolamento e delle procedure di gruppo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'assemblea medesima.

Ogni decisione e deliberazione, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, riguardante il servizio affidato secondo il modello in house da un socio, in via diretta e/o per il tramite di un Ente di Bacino da esso partecipato, e riguardante l'ambito territoriale di competenza di tale socio, deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole del socio interessato.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme stabilite dall'art. 2369 c.c. 3^o comma.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

Art. 18 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dell'Organo Amministrativo deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o da almeno quattro Amministratori su sette, tre su cinque o due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r., ovvero mediante fax restituito con sottoscrizione di avvenuto ricevimento, ovvero con telegramma, ovvero via E-mail con conferma di avvenuto ricevimento stesso mezzo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 – Compiti dell'Organo Amministrativo – Deleghe

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società nei limiti ed in conformità di quanto stabilito dalla legge e svolge i propri compiti in conformità al budget approvato dalla società capogruppo ed agli indirizzi e agli obiettivi approvati dalla stessa.

L'organo amministrativo predispose, nell'ambito delle regole/procedure di Gruppo, il budget preventivo e i piani operativi per l'esercizio successivo, specificando gli obiettivi che la società intende perseguire in termini di attività e di servizi da svolgere e di risultati economico finanziari da raggiungere.

Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a redigere ogni sei mesi report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget accompagnati da una relazione esplicativa sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea.

Ove i soci ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea possono richiedere ai sensi dell'art. 2479 comma 1 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata attuazione e/o la violazione del budget può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri in coerenza con le disposizioni organizzative e/o regolamentari stabilite dalla capogruppo. In tal caso, l'organo amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale.

Non sono comunque delegabili le seguenti attribuzioni:

- definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- ratifica/approvazione accordi sindacali in coerenza con regole/procedure di Gruppo e all'interno del Budget autorizzato.

Art. 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito tale organo, è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione individua al suo interno l'amministratore incaricato stabilmente di esercitarne le funzioni, e al quale in tale caso e per tali funzioni non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire:

- lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società in coerenza con l'organizzazione del gruppo;
- il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici in coerenza con i programmi annuali e pluriennali di gruppo;
- l'attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria e di politica industriale e finanziaria.

Art. 23 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente e/o all'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento, all'amministratore incaricato stabilmente di sostituirlo.

La rappresentanza della società spetta altresì ai direttori e procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Titolo VII COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 CC.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, salvo per il primo Collegio nominato nell'atto Costitutivo.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea in ossequio alla normativa vigente.

Anche il Collegio Sindacale può riunirsi in audio o videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al

D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze.

Il revisore legale o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti previsti dalla legge. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

L'incarico del controllo legale dura tre esercizi. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VIII BILANCIO E UTILI

Art. 26 – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 27 – Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva straordinaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Art. 28 – Distribuzione degli acconti

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Allegato 9.1 – Elenco dei beni mobili registrati da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A**Veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**

- Veicolo con struttura elevabile portauomo – Nissan Motor Iberica – Mod. Cabstar 35.11, targa DV808RX, del 07/2010
- Autoveicolo per uso soccorso stradale – Daimler AG 405 – Mod. MB UGN 2/12,5 5/130, targa DW417RV, del 11/2009
- Spazzatrice- DULEVO International Spa – tipo 5011, targa AGN165 del 03/2010

Beni iscritti al Registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di Porto di Venezia

- Pontone galleggiante denominato "P1", targa VE 8178, costruito nel 1985 dal cantiere METALLOTECNICA VENETA – VENEZIA, dotato di Certificato di Classe n. 66399-V005-001 rilasciato dal RINA il 08/11/2011 e valido fino al 01/11/2017 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 158/13 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 31/05/2013 *
- Pontone galleggiante denominato "LINK SPAN 2" targa VE 8179, costruito nel 1985 dal cantiere METALLOTECNICA VENETA – MARGHERA (VE), dotato di Certificato di Classe n. 66400-V007-001 rilasciato dal RINA il 08/10/2014 e valido fino al 31/01/2020 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 54/15 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 03/03/2015 *
- Pontone galleggiante denominato "P3" targa VE 8180, costruito nel 1985 dal cantiere METALLOTECNICA VENETA – MARGHERA (VE), dotato di Certificato di Classe n. 66401-V011-001 rilasciato dal RINA il 27/12/2010 scaduto il 16/12/2016 ed in corso di rinnovo e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 067/2006 rilasciata dalla Marina Mercantile Italiana il 12/04/2006 *
- Pontone galleggiante denominato "P4" targa VE 8863, costruito nel 2001 dal cantiere S.T.N. SNC – VENEZIA, dotato di Certificato di Classe n. 79366-V008-001 rilasciato dal RINA il 25/04/2017 e valido fino al 28/02/2023 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 126/2003 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 05/08/2003 *
- Pontone galleggiante denominato "LINK SPAN 5" targa VE 8876, costruito nel 2002 dal cantiere S.T.N. SRL – VENEZIA, dotato di Certificato di Classe n. 79367-V006-001 rilasciato dal RINA il 23/01/2015 e valido fino al 20/08/2020 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 125/2003 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 05/08/2003 *
- Pontone galleggiante denominato "P6" targa VE 8878, costruito nel 2002 dal cantiere S.T.N. SRL – VENEZIA, dotato di Certificato di Classe n. 79368-V005-001 rilasciato dal RINA il 28/12/2015 e valido fino al 25/06/2021 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 124/2003 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 05/08/2003 *
- Pontone galleggiante denominato "P7" targa VE 9519, costruito nel 2014 dal cantiere ZARA METALMECCANICA – DOLO (VE), dotato di Certificato di Classe n. 92644-V001-001 rilasciato dal RINA il 11/11/2015 e valido fino al 28/07/2020 e di Licenza per Navi Minori e Galleggianti n. 72/17 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 10/04/2017

***Nota:**

I pontoni galleggianti targa VE 8178, VE 8179, VE 8180, VE 8863, VE 8876, VE 8878, sono di proprietà della società PMV S.p.A. alla quale sono stati trasferiti in sede di scissione parziale della società ACTV S.p.A. con costituzione della stessa PMV S.p.A., avvenuta in data 26/11/2003, atto Rep. 27622 n. 11192, rogitato a Venezia dal notaio Paolo Chiaruttini. Tali beni, ricompresi nell'elenco dei beni costituenti il patrimonio netto trasferito a PMV S.p.A. in sede di scissione come da progetto approvato, non sono stati evidenziati a parte nel predetto atto di scissione tra i beni mobili registrati, e ciò ha comportato il mero errore materiale della mancata annotazione del relativo passaggio di proprietà da ACTV S.p.A. a favore di PMV S.p.A. nel registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di Porto di Venezia. Pertanto ad oggi tali pontoni di proprietà di PMV S.p.A. in virtù dell'operazione di scissione avvenuta nel 2003, risultano ancora iscritti nel registro delle navi minori e galleggianti a nome del precedente armatore ACTV S.p.A.. Previa approvazione del presente Progetto di Scissione da parte di tutti gli organi competenti delle società coinvolte nell'attuale operazione di scissione totale della scindenda PMV S.p.A., nell'Atto finale di Scissione verrà espressamente indicato che i predetti pontoni galleggianti (che all'esito della scissione confluiranno nella società beneficiaria AVM S.p.A.) verranno registrati in Capitaneria come beni di AVM S.p.A..

Allegato 9.2 – Elenco dei finanziamenti da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A

- Mutui stipulati con Banca Europea degli Investimenti (tutti relativi al contratto quadro n. 23015 del 25/05/2005) di originari euro 59.000.000,00 per il finanziamento della realizzazione del sistema tranviario. Il capitale residuo complessivo da rimborsare per tali mutui al 31/12/2016, comprensivo degli interessi maturati sulle cedole in corso al 31/12/2016, è pari a euro 55.261.904;
- Mutuo stipulato con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (contratto n. 22863/11732 del 09/05/2008) di originari euro 19.235.000,00 per il finanziamento della realizzazione del sistema tranviario. Il capitale residuo da rimborsare al 31/12/2016, comprensivo degli interessi maturati sulle cedole in corso al 31/12/2016, è pari a euro 16.530.843;
- Mutuo stipulato con Banca Europea degli Investimenti (contratto n. 24197 del 23/11/2007) di originari euro 7.000.000,00 per il finanziamento degli investimenti nel settore navigazione. Il capitale residuo da rimborsare al 31/12/2016, comprensivo degli interessi maturati sulle cedole in corso al 31/12/2016, è pari a euro 4.876.934;
- Mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti (contratto n. 104438/25474 del 11/10/2012) di originari euro 11.000.000,00 per il finanziamento della realizzazione del sistema tranviario. Il capitale residuo da rimborsare al 31/12/2016 è pari a euro 9.398.693;
- Mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti (contratto n. 104439/25475 del 11/10/2012) di originari euro 5.000.000 per il finanziamento degli investimenti nel settore navigazione. Il capitale residuo da rimborsare al 31/12/2016 è pari a euro 4.270.963.



Allegato 9.3 – Elenco del personale da trasferire alla società beneficiaria AVM S.p.A

Cognome	Nome	Qualifica	Data Assunzione
Angelini	Chiara	Impiegato	01/07/2008
Baggio	Nicola	Impiegato	01/04/2015
Boem	Giuseppe	Impiegato	16/01/2012
Bordenca	Sandra	Impiegato	15/01/2007
Niceforo	Rodolfo	Impiegato	01/12/2003
Pennino	Carmelo	Impiegato	16/07/2014
Prior	Paolo	Impiegato	17/01/2011
Scarpa	Luana	Impiegato	09/01/2012
Serena	Stefano	Impiegato	01/12/2003
Diana	Massimo	Dirigente	01/12/2003
Ruggero	Andrea	Dirigente	16/09/2015

Allegato 10.1 – Elenco degli immobili da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.

- Fabbricato sito in Comune di Cavarzere (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 26, particella 1113, categoria D/8, indirizzo catastale Viale Trieste piano T, rendita euro 12.910,00;
- Fabbricato sito in Comune di Dolo (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 8, particelle 52-53-54-55-177, categoria E/1, indirizzo catastale Via G. Mazzini piano T-1, rendita euro 10.729,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 7, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 8, consistenza 86 m², superficie catastale totale 102 m², rendita euro 159,89;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 8, zona cens. 9, categoria D/1, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1-T, rendita euro 2.224,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 10, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 8, consistenza 465 m², superficie catastale totale 520 m², rendita euro 864,55;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 11, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 8, consistenza 34 m², superficie catastale totale 41 m², rendita euro 63,21;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 12, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1-T-1-2, classe 2, consistenza 20 vani, superficie catastale totale 666 m², rendita euro 7.115,74;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 13, zona cens. 9, categoria C/6, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 3, consistenza 179 m², superficie catastale totale 191 m², rendita euro 850,50;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 14, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 8, consistenza 104 m², superficie catastale totale 119 m², rendita euro 193,36;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 15, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano S1, classe 8, consistenza 104 m², superficie catastale totale 117 m², rendita euro 193,36;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 16, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano T, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 636 m², rendita euro 4.269,45;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 17, zona cens. 9, categoria C/1, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano T, classe 6, consistenza 147 m², superficie catastale totale 161 m², rendita euro 2.209,25;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 18, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano T, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 278 m², rendita euro 2.490,51;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 19, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano T, classe 2, consistenza 1 vani, superficie catastale totale 41 m², rendita euro 355,79;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 21, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano 1-2, classe 2, consistenza 56 vani, superficie catastale totale 2130 m², rendita euro 19.924,08;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 31, zona cens. 9, categoria D/1, indirizzo Via Martiri della Libertà piano T-1, rendita euro 1.526,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 42, zona cens. 9, categoria D/1, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà piano T-1, rendita euro 18.164,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 43, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano S1, classe 8, consistenza 235 m², superficie catastale totale 262 m², rendita euro 436,92;



- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 44, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 168 m², rendita euro 2.134,72;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 45, zona cens. 9, categoria A/10 indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T, classe 2, consistenza 12,5 vani, superficie catastale totale 348 m², rendita euro 4.447,34;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 46, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T, classe 8, consistenza 54 m², superficie catastale totale 61 m², rendita euro 100,40;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 47, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano 2-3, classe 2, consistenza 26 vani, superficie catastale totale 852 m², rendita euro 9.250,47;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 48, in corso di costruzione, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano 1;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 49, zona cens. 9, categoria A/10, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano 1, classe 2, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 37 m², rendita euro 533,68;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 50, zona cens. 9, categoria D/8, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano S1-T, rendita euro 16.553,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 51, zona cens. 9, categoria D/1, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T-1, rendita euro 6.154,00;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 52, zona cens. 9, categoria C/7, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T, classe 2, consistenza 205 m², superficie catastale totale 205 m², rendita euro 179,99;
- Fabbricato sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Fabbricati al foglio 141, particella 2356, subalterno 53, zona cens. 9, categoria C/2, indirizzo catastale Via Martiri della Libertà n. 396 piano T, classe 8, consistenza 15 m², superficie catastale totale 17 m², rendita euro 27,89;
- Terreno sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Terreni al foglio 141, particella 2333, qualità "seminativo arborato", classe 4, superficie 640 m², reddito dominicale euro 2,58, reddito agrario euro 2,64;
- Terreno sito in Comune di Venezia (VE) iscritto nel Catasto Terreni al foglio 141, particella 2337, qualità "seminativo arborato", classe 4, superficie 1150 m², reddito dominicale euro 4,63, reddito agrario euro 4,75;

Allegato 10.2 – Elenco dei beni mobili registrati da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.

Veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

- Autovettura Audi A3 2.0 TDI Ambition targa DC922NZ, del 09/2006
- Autovettura Fiat Panda 1.2 targa DT 843 XM, del 01/2009
- Autovettura Fiat Panda 1.2 targa DT 810 XM, del 01/2009
- Autovettura Fiat Punto 1.4 targa EM655MA, del 10/2012
- Autovettura Fiat Punto 1.4 targa EM656MA, del 10/2012




Allegato 10.3 – Elenco dei finanziamenti da trasferire alla società beneficiaria ACTV S.p.A.

- Mutuo stipulato con Unicredit (contratto n. 3020/1743 del 18/11/2003) di originari euro 8.000.000,00 per il finanziamento dell'acquisto del deposito automobilistico. Il capitale residuo complessivo da rimborsare al 31/12/2016 è pari a euro 1.252.422;
- Contratto derivato di copertura stipulato con BNL (contratto del 22/02/2007) per un nozionale originario di euro 6.517.658,80, successivamente in linea con il debito per capitale del mutuo coperto. Il fair value iscritto al 31/12/2016 nei fondi per rischi ed oneri relativi a strumenti finanziari derivati passivi ammonta a euro 64.578.



Il sottoscritto ing. Flavio Zanchettin, nato a Meolo (VE) il 12 febbraio 1947, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale (artt. 22, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).

Ing. Flavio Zanchettin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavio Zanchettin', written over a horizontal line.